



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 47/33 del 14.11.2013

Legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g), e s.m.i.. Erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali. Linee Guida per l'istruttoria delle domande.

Art. 1 – oggetto

1. Le presenti Linee Guida disciplinano il procedimento di esame e valutazione delle domande, trasmesse on-line attraverso il portale di Sardegna Lavoro, per l'erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali, ed il procedimento di erogazione dei sussidi, nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate al presente Avviso, così come quantificate nella deliberazione di approvazione, a valere sull'impegno assunto in favore di INPS Regione Autonoma della Sardegna.
2. Fino alla pubblicazione di uno specifico Avviso sul sito della Regione Sardegna e di Sardegna Lavoro, non potranno essere presentate domande per l'erogazione dei sussidi in oggetto. Le domande eventualmente presentate in formato cartaceo non saranno prese in esame.

Art. 2 – Beneficiari e requisiti

Possono beneficiare del sussidio coloro i quali, residenti e domiciliati in Sardegna a decorrere dal 14.5.2009:

1. hanno prestato attività lavorativa in Sardegna, con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o in forza di contratto atipico, per almeno tre mesi, anche non continuativi, a decorrere dal 14.5.2009. Al momento della presentazione della domanda gli interessati devono possedere lo status di disoccupato, così come previsto dal D.Lgs. n. 297/2002 e s.m.i.. Per il riconoscimento di tale status l'interessato deve rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro Servizi per il Lavoro di appartenenza. Per l'invio della domanda, che dovrà riportare la data della DID ed il CSL di riferimento, i rapporti di lavoro da indicare saranno solo quelli con sede di svolgimento in Sardegna. Inoltre gli interessati:
 - a) Non devono aver svolto/non svolgeranno attività lavorativa subordinata, autonoma o di collaborazione a progetto o libero professionale, nonché altre politiche del lavoro finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del beneficio;
 - b) Non devono aver beneficiato/non beneficeranno degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale, incluso il beneficio della disoccupazione ordinaria e/o speciale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- edilizia/ASPI e mini-ASPI, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Tale condizione deve essere mantenuta per tutto il periodo di godimento del beneficio;
- c) In caso di lavoro subordinato, devono essere stati titolari di un regolare rapporto di lavoro per un impegno settimanale medio non inferiore alle 18 ore.
2. lavoratori beneficiari di cassa integrazione ai quali sia stata sospesa, da almeno tre mesi e per cause non imputabili alla loro volontà, l'erogazione dell'ammortizzatore. Gli interessati devono avere formalmente sollecitato, anche tramite un'Organizzazione Sindacale, l'erogazione degli ammortizzatori sociali spettanti. La richiesta di sussidio, motivata e documentata, potrà essere presentata dall'interessato o attraverso le organizzazioni sindacali confederali regionali già registrate e abilitate ai servizi on-line del SIL Sardegna per la Mobilità in deroga, o loro delegati.
3. Persone dipendenti da aziende in conclamata crisi, o con titolari non reperibili, che non ricevono la retribuzione da almeno tre mesi. Gli interessati devono essere dipendenti di un'azienda verso cui è in corso una vertenza sindacale relativa al mancato pagamento delle retribuzioni. La richiesta di sussidio dovrà essere presentata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali confederali regionali, già registrate e abilitate ai servizi on line del SIL Sardegna per la Mobilità in deroga, o loro delegati.

Art. 3 – Cause di esclusione dal beneficio

Non possono accedere al sussidio coloro che:

1. ne abbiano già beneficiato, anche antecedentemente alla deliberazione del 30 agosto 2011;
2. risultino titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, in quanto non cumulabile;
3. risultino in stato di inoccupazione;
4. risultino licenziati per giusta causa;
5. risultino dimessi volontariamente dal rapporto di lavoro, salvo il caso in cui le dimissioni siano assimilabili al licenziamento per giusta causa, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e il caso di dimissioni per gravi e documentati motivi di salute, o il rapporto sia cessato a seguito di risoluzione consensuale;
6. siano stati impegnati o siano impegnati in attività socialmente utili ex D.Lgs. n. 81 del 2000;
7. abbiano concluso, da meno di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, percorsi di politiche per il lavoro o di altri interventi di analoga natura anche di carattere sociale, in qualche modo incentivati da trattamento economico (servizio civico comunale, cantieri comunali etc.);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

8. siano state impegnate o siano impegnate, nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del beneficio, in attività di tirocinio o nei piani di inserimento professionale (PIP) finanziati dalla Regione, o nel Programma Master & Back.

Art. 4 – Modalità operative di invio ed istruttoria delle domande ed erogazione del sussidio

1. Le domande potranno essere inoltrate direttamente dall'interessato o attraverso le organizzazioni sindacali confederali regionali, già registrate e abilitate ai servizi on-line del SIL Sardegna per la Mobilità in deroga, o loro delegati, dopo che siano trascorsi almeno 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
2. Le domande di sussidio verranno istruite telematicamente in ordine cronologico di presentazione. I sussidi verranno erogati nei limiti delle disponibilità delle risorse assegnate al presente Avviso, così come quantificate nella deliberazione di approvazione, a valere sugli impegni assunti in favore di INPS della Regione Autonoma della Sardegna.
3. Per ciascuna domanda di contributo verrà predisposta una scheda istruttoria telematica in cui verrà riportato l'esito dell'istruttoria che verrà comunicato all'interessato mediante invio all'indirizzo e-mail, indicato nella richiesta, del soggetto che ha trasmesso l'istanza.
4. L'Ufficio Regionale competente redige l'elenco dei beneficiari del sussidio, che verrà comunicato mensilmente, mediante invio di e-mail all'indirizzo istituzionale dei Comuni ove siano domiciliati i beneficiari, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale.
5. I Comuni dovranno attivare i beneficiari di proprio domicilio non oltre 30 giorni dall'acquisizione degli elenchi inviati dalla Regione.
6. L'elenco dei beneficiari sarà trasmesso mensilmente all'INPS, per il pagamento del sussidio, solo dopo che i Comuni avranno comunicato l'inizio delle attività.

ART. 5 – Quantificazione, durata e decorrenza del beneficio

1. Potrà essere riconosciuto un sussidio di € 700,00 mensili per sei mesi.
2. Il titolo al beneficio è efficace e decorre dalla data di ammissione della domanda.
3. L'erogazione del sussidio si matura con l'esercizio delle attività di rilevanza sociale di cui al successivo art. 6.
4. I requisiti previsti dalle presenti Linee Guida devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda e mantenuti per i sei mesi successivi. Nel caso in cui il beneficiario abbia perso o perda uno o più dei requisiti previsti, il sussidio è revocato, se l'evento si verifica dal 16°giorno del mese, con decorrenza dal mese successivo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6 – Attività di rilevanza sociale

1. I beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, delle presenti Linee Guida dovranno svolgere un periodo di attività di rilevanza sociale presso il Comune di domicilio, di durata pari al numero di mensilità concesse, ovvero sei mesi. In caso di rifiuto allo svolgimento dei servizi, il Comune ne darà tempestiva comunicazione alla Regione, per la revoca del beneficio.
2. Il servizio prestato, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2005, non costituirà rapporto di lavoro.
3. Le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL), per responsabilità civile verso terzi ed eventuale materiale antinfortunistico e materiale d'uso. A tal fine l'Amministrazione regionale trasferirà ai Comuni, per ogni lavoratore, per il tramite dell'Agenzia regionale per il lavoro, l'importo una tantum di euro 300.

Le attività prestate saranno gestite e organizzate dai Comuni secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti interni relativi allo svolgimento del servizio civico comunale di cui al punto 3), comma 2, art. 3 della L.R. n. 1/2009, per quanto compatibili con il presente intervento, e dovranno comportare un impegno orario settimanale pari a 20 ore e comunque non superiori alle 80 ore mensili. I Comuni dovranno trasmettere, attraverso il servizio on-line dedicato nel portale di Sardegna Lavoro, la comunicazione di avvio e cessazione dell'attività di rilevanza sociale, nonché sintetica descrizione delle attività medesime.